

Regolamento Whistleblowing

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa



Regolamento Whistleblowing

Regolamento sistema di segnalazione delle violazioni/Whistleblowing

Consiglio di Amministrazione 01/03/2024

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Sede legale in Bolzano, via del Macello 55

ABI 05856 – Albo delle banche, Albo dei Gruppi bancari: 5856

Codice fiscale e Registro Imprese Bolzano n° 00129730214 – capitale sociale euro 291.993.752 interamente versato

www.volksbank.it

Indice

1	Obiettivo del documento.....	5
2	Quadro normativo di riferimento	5
2.1	Normativa esterna.....	5
2.2	Normativa interna.....	6
3	Definizioni e acronimi	7
4	Ambito di applicazione.....	9
5	Principali ruoli e responsabilità	9
5.1	Consiglio di Amministrazione	9
5.2	Direttore generale	10
5.3	Collegio Sindacale.....	10
5.4	Organismo di vigilanza (ODV).....	10
5.5	Responsabile Sistema di Segnalazione Interna.....	10
5.6	Responsabile della Funzione Internal Audit.....	11
5.7	Human Resources.....	11
6	Procedure e macro-attività	12
6.1	Canale di segnalazione interna	12
6.1.1	Gestione della Segnalazione.....	12
6.1.2	Procedimento istruttorio della Segnalazione.....	13
6.1.3	Conclusione attività istruttorie ed esiti della Segnalazione.....	14
6.2	Canale di segnalazione esterna	14
6.3	Divulgazioni pubbliche.....	15
6.4	Conflitto di interessi.....	15
6.5	Misure di protezione e di sostegno al Soggetto segnalante.....	15
6.5.1	Tutela della riservatezza	16
6.5.2	Tutela dalle ritorsioni	16
6.5.3	Limitazioni della responsabilità.....	17
6.5.4	Misure di sostegno	17
6.6	Tutela del segnalato.....	17
6.7	Trattamento dei dati personali.....	17

1 Obiettivo del documento

Il presente Regolamento descrive le procedure che la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.a. (di seguito anche "Banca") ha definito e adottato allo scopo di permettere la segnalazione di violazioni potenziali e/o effettive delle normative nazionali o dell'Unione Europea nonché dei principi contenuti nel Modello 231, da parte di un soggetto (cd. Soggetto segnalante) che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa.

Il presente documento intende fornire informazioni chiare, trasparenti, comprensibili e facilmente accessibili in relazione alla disponibilità dei canali di segnalazione, sia interna che esterna, alle procedure applicabili e ai membri del personale che, all'interno della Banca, risultano addetti al trattamento della Segnalazione.

Il documento, infine, disciplina anche le misure di protezione che si applicano non solo al Soggetto segnalante ma anche alle entità e/o alle persone allo stesso legate, come ad esempio i Facilitatori e i colleghi di lavoro.

2 Quadro normativo di riferimento

Si riportano di seguito i riferimenti normativi relativi alla complessiva disciplina del whistleblowing.

2.1 Normativa esterna

- art. 52-bis Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, c.d. T.U.B.) che disciplina i "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" introdotto dal D.Lgs. 72 del 12 maggio 2015 recante attuazione della Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV); art. 52-bis cui Banca d'Italia con "Disposizioni di vigilanza per le banche" - Circolare n. 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII, "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni";
- art. 4-undecies e art. 4-duodecies Decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. T.U.F.) che disciplina i "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" e a seguire Banca d'Italia, Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF – Allegato 4 "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" come modificato dal provvedimento del 23 dicembre 2022;
- art. 6 Decreto Legislativo n. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", così come modificato dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in tema di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";

- art. 48 Decreto Legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), in materia di "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni";
- Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, così come aggiornato dal Decreto Legislativo n. 101/2018), così come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in tema di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in tema di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Decreto Legislativo n. 24/2023 e relativo Allegato 1 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).

2.2 Normativa interna

Oltre al presente Regolamento, rilevano:

- la normativa operativa interna (attualmente disposizione di servizio n. 1.631) e l'allegato Manuale Utente Segnalante Sistema Informatico "Comunica Whistleblowing".

3 Definizioni e acronimi

ANAC	Autorità Nazionale Anti Corruzione alla quale è stata delegata l'attivazione di un canale di segnalazione esterna
Canale di segnalazione interna	Il sistema interno di segnalazione attivato dalla Banca a mezzo del quale vengono resi disponibili al Soggetto segnalante un canale specifico e indipendente attraverso il quale presentare segnalazioni
Comunica Whistleblowing	Applicativo informatico, fornito da un ente terzo rispetto alla Banca (Unione Fiduciaria), per l'effettuazione di una Segnalazione; esso garantisce la riservatezza dell'identità del Soggetto segnalante, dell'identità del Soggetto segnalato nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
Divulgazione pubblica	Il fatto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Possibile al ricorrere di determinate condizioni.
Facilitatore	Persona fisica che assiste il Soggetto segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Persona coinvolta / Soggetto segnalato	la persona fisica o giuridica nominata nella Segnalazione interna o esterna oppure nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona implicata nella violazione
Responsabile whistleblowing	Il soggetto Responsabile del Sistema di segnalazione interna che in Banca si identifica con il Responsabile della Funzione di Compliance. È soggetto autonomo, imparziale e indipendente
Segnalazione	Comunicazione scritta o orale di informazioni su violazioni effettive o potenziali. Può essere: interna se presentata mediante il sistema interno di segnalazione attivato dalla Banca

esterna se presentata attraverso il sistema di segnalazione istituito da ANAC, e comunque nei casi espressamente previsti dalla normativa

Soggetto segnalante /
Whistleblower

La persona fisica che effettua la Segnalazione, interna o esterna, o la divulgazione pubblica di informazioni, compresi i fondati sospetti, sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Ai sensi della vigente normativa possono effettuare la Segnalazione:

a) i lavoratori subordinati, ivi compresi:

i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;

i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;

b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Banca anche attraverso rapporto di collaborazione;

c) i lavoratori o Collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Banca, che forniscono beni e servizi;

d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Banca;

e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Banca;

f) gli azionisti della Banca;

g) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso la Banca, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Violazioni

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico, o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o violazione del modello di organizzazione e gestione

condotte illecite rilevanti ai fini della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

condotte illecite rispetto alle norme disciplinanti l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, della normativa antitrust nonché delle disposizioni in materia di abusi di mercato

atti od omissioni riguardanti il mercato interno

ulteriori atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui all'Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023, in materia di interessi finanziari e mercato interno,

di cui il Soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

4 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento descrive il sistema adottato dalla Banca per permettere la Segnalazione da parte del/i Soggetto/i Segnalante/i di violazioni, effettive e/o presunte, nelle accezioni declinate nel paragrafo "Definizioni". Il documento, pertanto, individua il perimetro soggettivo (cioè coloro che possono inoltrare una Segnalazione), il perimetro oggettivo (vale a dire gli atti o i fatti che possono essere segnalati), i canali attraverso i quali può essere avanzata una Segnalazione, sia interna che esterna, il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una Segnalazione, le modalità e i tempi di interazione tra il Responsabile whistleblowing e il Soggetto segnalante, le forme di tutela di quest'ultimo e dei soggetti allo stesso in qualche modo collegati.

5 Principali ruoli e responsabilità

Le procedure adottate dalla Banca al fine di garantire la corretta gestione del sistema di segnalazione interna vedono il coinvolgimento di più attori.

5.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di supervisione strategica, approva il presente Regolamento e nomina il Responsabile del Sistema di segnalazione interna. È destinatario dell'informativa periodica annuale che il Responsabile whistleblowing è tenuto a redigere, ai sensi della Circolare B.I. 285/2013, la relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, la quale contiene informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. Il Consiglio è chiamato ad approvare tale Relazione che viene successivamente messa a disposizione di tutto il personale della Banca. L'organo di supervisione strategica viene avvisato, senza indugio, della Segnalazione

pervenuta da parte del Responsabile qualora quest'ultimo ravvisi profili di illiceità di particolare rilevanza.

5.2 Direttore generale

Viene informato senza indugio dal Responsabile whistleblowing quando quest'ultimo ravvisi nella Segnalazione profili di illiceità di particolare rilevanza.

5.3 Collegio Sindacale

Viene informato senza indugio dal Responsabile whistleblowing quando quest'ultimo ravvisi nella Segnalazione profili di illiceità di particolare rilevanza.

5.4 Organismo di vigilanza (OdV)

Viene informato senza indugio dal Responsabile whistleblowing quando la Segnalazione attenga a reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 o a violazioni del modello organizzativo. Può segnalare alla unità organizzativa Human Resources l'opportunità di avviare l'iter disciplinare nei confronti del Soggetto segnalato, che, a seguito della istruttoria si sia rivelato passibile di provvedimento.

Sebbene non incaricato dei compiti di gestione delle segnalazioni, è opportuno che l'OdV venga comunque coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing regolamentando i necessari flussi informativi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, alla luce della rilevanza, anche ai fini 231, delle violazioni segnalabili ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023.

In particolare, l'OdV dovrà ricevere:

- immediata informativa su segnalazioni rilevanti in termini 231 affinché, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, possa condividere le proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o comunque seguirne l'andamento;
- un aggiornamento periodico sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, anche non 231, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre alla Banca eventuali necessità di suo miglioramento.

A tal fine, nel Modello Organizzativo 231 vengono proceduralizzati i già menzionati flussi informativi.

5.5 Responsabile del sistema di segnalazione interna

In Banca Popolare dell'Alto Adige il Responsabile whistleblowing coincide con il Responsabile della Funzione di Conformità. Si tratta di una figura indipendente e autonoma, unica preposta a tale attività, tranne per le eccezioni tassativamente stabilite e previste nel presente Regolamento al par. 5.6 le quali prevedono una ipotesi di sostituzione in capo al Responsabile Internal Audit.

Al Responsabile whistleblowing è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. In particolare, egli:

- assicura di dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute garantendo che il processo di istruttoria delle Segnalazioni avvenga coerentemente ai principi definiti nel presente documento, eventualmente avvalendosi del supporto di altre Funzioni e/o Unità organizzative; nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica o del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, si adopererà per oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra Persona coinvolta. Anche ai soggetti interni diversi dal Responsabile andranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella presente procedura;
- ha il potere di incaricare delle attività di verifica e istruttoria la Funzione Internal Audit la quale procederà agli accertamenti necessari per accertare la sussistenza e la gravità dei fatti segnalati;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni sia interne sia esterne.

Inoltre,

- redige la relazione annuale sul corretto funzionamento del Sistema interno di segnalazione, la quale contiene informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni eventualmente ricevute e la sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione cui segue la messa a disposizione di tutto il personale della Banca.

5.6 Responsabile della Funzione Internal Audit

Interviene nelle procedure di gestione delle segnalazioni in vece del Responsabile, esclusivamente nei casi tassativamente previsti e così declinati:

- a) il Soggetto segnalato, presunto autore della violazione, è lo stesso Responsabile whistleblowing;
- b) il Soggetto segnalante è lo stesso Responsabile whistleblowing;
- c) il Responsabile whistleblowing è assente;
- d) il Responsabile whistleblowing è Persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione.

5.7 Human Resources

L'Unità organizzativa Human Resources assicura al personale dipendente un'adeguata tutela da condotte ritorsive, discriminatorie, dirette o indirette, o comunque sleali, nei propri confronti nel rispetto della dignità del lavoratore.

Human Resources, su indicazione del Responsabile whistleblowing, del Collegio Sindacale, o dell'Organismo di Vigilanza 231/01, ciascuno per quanto di propria competenza, può avviare l'iter disciplinare qualora il Soggetto segnalato appartenga al personale dipendente della Società e vi siano i presupposti ad esito dell'istruttoria svolta da Internal Audit o da eventuali altri soggetti incaricati come da Regolamento. Nel caso siano accertate le responsabilità, il responsabile HR valuta se informare il Segnalato degli "sviluppi" del procedimento, compatibilmente con lo svolgimento delle attività di verifica della fondatezza della Segnalazione e la raccolta delle prove necessarie. Adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL e dalla normativa giuslavoristica. Aggiorna il Responsabile whistleblowing e, per quanto di competenza, l'Organismo di Vigilanza 231/01 o il Collegio Sindacale in merito all'avanzamento dell'iter disciplinare.

6 Procedure e macro-attività

In ambito *whistleblowing* la Banca pone in essere un insieme di attività volte a garantire il rispetto degli obblighi normativi e la tutela sia della Banca stessa che del cliente.

Nell'ambito di tale processo si possono distinguere delle fasi trattate dettagliatamente nei paragrafi successivi.

6.1 Canale di segnalazione interna

La Banca mette a disposizione del Soggetto segnalante, quale canale di segnalazione interna, la piattaforma informatica "Comunica Whistleblowing", attraverso la quale è possibile effettuare una Segnalazione in forma scritta o vocale.

Detto canale di segnalazione garantisce, per via digitale in modo automatizzato, la riservatezza dell'identità di colui che segnala, di colui che è segnalato, di eventuali altri soggetti coinvolti nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione medesima. La Segnalazione può essere presentata, previa registrazione e attivazione del proprio *account*, in forma scritta, mediante la compilazione di campi obbligatori in moduli e schermate che costituiscono la "Scheda di segnalazione", o in forma vocale, mediante (i) registrazione di un messaggio vocale direttamente da sistema attraverso specifica funzionalità oppure (ii) allegazione di file audio.

Le istruzioni e le informazioni utili per l'utilizzo dell'applicativo informatico sono dettate nel documento "Manuale Utente Segnalante Sistema Informatico "Comunica Whistleblowing", reso disponibile anche nel sito istituzionale della Banca, accessibile anche ai soggetti non dipendenti/collaboratori.

Al sistema di segnalazione interna si accede tramite *link* disponibile nella apposita sezione dedicata al Whistleblowing all'interno del sito internet della Banca.

La Banca non accetta segnalazioni anonime.

6.1.1 Gestione della Segnalazione

A seguito della presentazione di una Segnalazione interna il Responsabile whistleblowing, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, rilascia al Soggetto segnalante un avviso di

ricevimento. Tale riscontro non implica per il Responsabile whistleblowing alcuna valutazione dei contenuti oggetto della Segnalazione ma è unicamente volto a informare il Soggetto segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa. Nell'ambito della gestione della Segnalazione il Responsabile è tenuto a (i) mantenere le interlocuzioni con il Soggetto segnalante, chiedendo eventualmente le necessarie integrazioni, (ii) dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute, (iii) fornire un riscontro conclusivo al Soggetto segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, in merito alla conclusione delle indagini e alle azioni intraprese ma anche laddove la Segnalazione dovesse risolversi in una archiviazione. Qualora fosse necessario del tempo ulteriore rispetto ai tre mesi al fine di istruire la Segnalazione, il Responsabile whistleblowing è tenuto a informare il Soggetto segnalante in merito alle azioni che si stanno intraprendendo al fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini le eventuali misure da adottare, spiegando le ragioni del ritardo e invitando il Soggetto segnalante ad attendere un nuovo riscontro conclusivo entro una nuova scadenza prestabilita.

Le segnalazioni che il Responsabile whistleblowing ritiene avere ad oggetto circostanze, atti o fatti estranei all'ambito di applicazione del presente Regolamento verranno comunque riscontrate.

6.1.2 Procedimento istruttorio della Segnalazione

Il Responsabile whistleblowing valuta innanzitutto la procedibilità e l'ammissibilità della Segnalazione.

Ai fini della procedibilità il Responsabile valuta se sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare la Segnalazione interna, vale a dire se il Soggetto segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la Segnalazione e se l'oggetto della Segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Ai fini dell'ammissibilità della Segnalazione, invece, dovranno risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione nonché le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Una Segnalazione sarà ritenuta inammissibile, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi di:

- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dalla norma;
- esposizioni di fatti dal contenuto generico;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazione.

In caso di improcedibilità o inammissibilità, il Responsabile procede all'archiviazione tracciando le motivazioni a supporto di tale decisione e dandone comunicazione al Soggetto segnalante.

Nella fase di istruttoria e accertamento della Segnalazione il Responsabile procede con le verifiche, le analisi e le valutazioni specifiche sui fatti segnalati garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Il Responsabile assicura l'istruttoria mediante:

- acquisizione diretta di informazioni e notizie;
- coinvolgimento di altre unità organizzative;
- audizione di collaboratori interni.

Le fasi in cui si snoda l'attività di accertamento vengono tracciate e archiviate al fine di poter dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.

6.1.3 Conclusione attività istruttoria ed esiti della Segnalazione

Esaurita la fase istruttoria e completata la fase di accertamento, a seconda degli esiti della stessa, il Responsabile potrà:

- archiviare la Segnalazione perché ritenuta infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la Segnalazione e attivarsi presso le competenti uu.oo. o organi per i relativi seguiti.

Al Responsabile, ad ogni modo, non compete alcuna valutazione in merito alle responsabilità individuali altrui o a eventuali provvedimenti e procedimenti da intraprendere da parte della Banca.

Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla Segnalazione il Responsabile whistleblowing è tenuto a fornire al Soggetto segnalante un riscontro nell'ambito del quale comunicherà, alternativamente:

- A) l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- B) l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni o alle unità organizzative competenti, anche ai fini della definizione di eventuali azioni di prevenzione e mitigazione per il miglioramento del Sistema dei controlli Interni;
- C) l'attività svolta fino al momento e/o l'attività che si intende svolgere qualora non sia stato possibile concludere l'attività di accertamento entro il termine.

In quest'ultima ipotesi il Responsabile whistleblowing comunicherà anche il successivo esito finale dell'istruttoria secondo le ipotesi di cui alle lettere A) e B).

6.2 Canale di segnalazione esterna

Con il D.Lgs. 24/2023 è stata inoltre prevista l'attivazione da parte di ANAC di un canale di segnalazione esterna, indipendente e autonomo per il ricevimento e la gestione di segnalazioni sempre nel rispetto del principio di riservatezza del Soggetto segnalante, del Soggetto segnalato e dei fatti e/o atti oggetto di Segnalazione.

Il canale di segnalazione esterna ha competenza residuale e può essere attivato solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il Soggetto segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) il Soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- c) il Soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le indicazioni operative e le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne sono disponibili nel documento Linee Guida nel sito dell'ANAC (*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Delibera n. 311 del 12 luglio 2023*).

6.3 Divulgazioni pubbliche

La normativa primaria (D.Lgs. 24/2023) ha previsto un ulteriore canale di segnalazione, nella forma della divulgazione pubblica (per tale si intende la resa di pubblico dominio di informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone). Il ricorso alla divulgazione pubblica è da intendersi residuale al verificarsi di determinate condizioni:

- il Soggetto segnalante ha previamente esperito la Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente la Segnalazione esterna e non ha ottenuto riscontro;
- il Soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese di pubblico interesse;
- il Soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

6.4 Conflitto di interessi

Nell'eventuali ipotesi di conflitto di interessi, da ravvisarsi quando il Responsabile coincida con il Soggetto segnalante, con il Segnalato o sia comunque soggetto coinvolto o interessato alla Segnalazione, la procedura in uso permette di indirizzare la Segnalazione al Responsabile Internal Audit come previsto sopra al paragrafo 5.6.

6.5 Misure di protezione e di sostegno al Soggetto segnalante

Il Soggetto segnalante beneficia di misure di protezione e di tutela a condizione che in fase di Segnalazione vi fosse fondato motivo per ritenere che le informazioni segnalate fossero vere e che tali informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della normativa.

Le misure di protezione e di tutela, riconosciute al Soggetto segnalante, sono estese anche:

- a) ai Facilitatori: persone fisiche che assistono i segnalanti e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Soggetto segnalante;
- c) ai colleghi di lavoro del Soggetto segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con la persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Soggetto segnalante.

Le misure di protezione consistono in:

- obbligo di riservatezza
- divieto di atti ritorsivi
- limitazioni della responsabilità del Soggetto segnalante per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Le misure di protezione e le tutele non vengono riconosciute quando venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Soggetto segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Il Soggetto segnalante che ritenga di avere subito una ritorsione può comunicarlo all'ANAC che si attiverà presso gli organismi individuati dal D.Lgs. 24/2023 cui spettano i provvedimenti di competenza.

6.5.1 Tutela della riservatezza

L'identità del Soggetto segnalante e ogni altro fatto o informazione atti a rivelarla, o dai quali la stessa possa evincersi, vengono protetti in ogni contesto a partire dalla Segnalazione. L'identità, infatti, non può essere rilevata o divulgata, senza il consenso espresso del Soggetto segnalante, a persone diverse rispetto a quelle che trattano la Segnalazione e a questo espressamente autorizzate. Anche questi soggetti non possono rivelare a terzi l'identità del Soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale la stessa possa desumersi, direttamente o indirettamente, se non previo consenso del Soggetto segnalante stesso.

Le generalità fornite dal Soggetto segnalante in sede di registrazione nella piattaforma non vengono rese note.

6.5.2 Tutela dalle ritorsioni

Il Soggetto segnalante e le persone e soggetti sopra richiamati sono protetti da forme di ritorsione, intese quali comportamenti, atti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare un danno ingiusto.

Il Soggetto segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione o ritorsione ne dà notizia, a seconda della fattispecie di ritorsione ricevuta, alle strutture interne competenti tramite uno dei canali di segnalazione interna messi a disposizione o, in alternativa, all'ANAC quale canale esterno.

È necessario che la Segnalazione della potenziale ritorsione sia il più circostanziata possibile e chiara.

È essenziale che vi sia una precedente Segnalazione di illeciti da parte del Soggetto segnalante destinatario della misura ritorsiva. Una volta che il Soggetto segnalante dichiara di aver effettuato una Segnalazione e di aver subito una ritorsione e un danno, l'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, è a carico di colui che li ha realizzati. Sicché sarà quest'ultimo a dover dimostrare che le misure adottate nei confronti del Soggetto segnalante non sono in alcun modo collegate alla Segnalazione.

Gli atti ritorsivi sono nulli.

6.5.3 Limitazioni della responsabilità

Ulteriore tutela riconosciuta al Soggetto segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative. Non costituisce reato e non incorre in alcuna responsabilità, né civile né amministrativa né penale, la persona, sia esso Soggetto segnalante o persona allo stesso legata, che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio o professionale, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della Persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione vi fosse fondato motivo di ritenere tale passaggio necessario per svelare la violazione e la Segnalazione.

6.5.4 Misure di sostegno

Le misure di sostegno, fornite da Enti del terzo settore, iscritte presso elenco pubblicato da ANAC, possono consistere in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito su modalità di segnalazione e su protezione dalle ritorsioni, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

6.6 Tutela del segnalato

Anche il presunto responsabile della violazione, in base al dettato della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, è tutelato da ripercussioni negative derivanti dalla Segnalazione, nel caso in cui dal procedimento di segnalazione non emergano elementi che giustificano l'adozione di provvedimenti nei suoi confronti. E anche qualora fossero adottati dei provvedimenti nei suoi confronti il segnalato dovrà essere tutelato da eventuali effetti negativi diversi da quelli previsti nei provvedimenti adottati.

6.7 Trattamento dei dati personali

Tutte le informazioni in merito al trattamento dei dati personali sono contenute nell'apposita informativa a disposizione di tutti gli interessati nel sito pubblico della Banca all'indirizzo www.volksbank.it.